

Studio Legale

Avv. Salvatore Iacopini

Viale dei Flavi, 15 02100 RIETI
Tel 0746485677 Fax 0746484642

Studio Legale

Avv. Matteo Di Vittorio

Via Sanizi, 19 – 02100, Rieti
Tel. 0746 270896 Fax. 0746 257273

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione specializzata in materia di impresa

per

la Società Cooperativa “Velinia per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”

avv. Salvatore Iacopini

avv. Matteo Di Vittorio

contro

Ugo Graziani, Aurelio Saulli, Biagio Saulli, Costantino Colangeli, Angelo Sebastianelli, Gino Soldani, Giulio D’Amata, Daniela Di Stefano, Santina Di Stefano, Mario Aloisi, Pietro Graziani, Cesare Foffi, e Giuseppe Tiberio Paoli

avv. Massimo Costantini

RGC 55547/2022

dott. Ruggiero Aldo

udienza 22/01/2024

MEMORIA EX ART. 183, COMMA 6, N° 1 C.P.C.

La soc. coop. Velinia si riporta alla comparsa di costituzione e risposta depositata insistendovi.

In primo luogo si rileva l’infondatezza di quanto dedotto dagli attori nelle note di trattazione scritta. Secondo i medesimi la legittimazione del signor Paoli deriverebbe dal disposto di cui all’art. 2479 ter c.c. avendo chiunque interesse all’impugnazione delle decisioni prese in assenza assoluta di informazione.

La giurisprudenza di merito ha individuato il concetto di “assenza assoluta di informazione” nella carenza assoluta di convocazione dell’assemblea (cfr. Tribunale Milano 27/09/2018), in riguardo al procedimento di convocazione in senso proprio (cfr. Tribunale Milano n° 10.077/2014) o nella mancanza di convocazione (cfr. Tribunale Palermo, ordinanza cautelare 30/03/2019).

Parimenti, secondo la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sentenza n° 22987/2019) l’interpretazione dell’art. 2479 ter, co. III, c.c. non può prescindere dallo specifico quadro normativo: dalla lettura combinata degli artt. 2479 ter e 2479 bis c.c. in tema di assemblea dei soci di s.r.l. si deduce che vi debba inderogabilmente essere non solo l’informazione dei soci circa la riunione dell’assemblea, preventiva e imprescindibile, ma anche il contenuto minimo dell’avviso di convocazione, qualunque sia il modello decisionale adottato.

In sintesi, afferma la Corte di legittimità, il Legislatore, pur consentendo ai soci della S.r.l. di scegliere tra una pluralità di modelli decisionali, ha posto come cardini per la corretta formazione della volontà sociale l’informazione preventiva dei soci in merito all’avvio del procedimento deliberativo e all’ordine del giorno, sanzionando con la nullità la delibera adottata non osservando tali prescrizioni in caso di mancato avviso della convocazione.

Nel caso di cui ci si occupa gli attori non hanno nemmeno allegato, nell’atto di citazione, alcun vizio di comunicazione o del procedimento di convocazione dell’assemblea, essendo peraltro tutti presenti alla medesima.

Per quanto sopra dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto la società cooperativa Velinia rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

- dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor Giuseppe Tiberio Paoli con conseguente estromissione dello stesso dal giudizio e con condanna del medesimo al pagamento in favore della cooperativa Velinia di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;

- dichiarare l’inammissibilità delle domande di cui ai motivi di impugnazione della delibera dell’assemblea dei soci del 22/05/2022 per i motivi tutti di cui in narrativa;

- in subordine rigettare le domande giudiziali aventi ad oggetto l’impugnazione della delibera dell’assemblea dei soci del 22/05/2022 in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio”.

Rieti – Roma, li 21/04/2023

avv. Salvatore Iacopini

avv. Matteo di Vittorio